



CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE AREE DI PRONTO INTERVENTO

Art. 3 - COMPITI E DOVERI DEI DIRIGENTI

Art. 4 - DEFINIZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITÀ

Art. 5 - CASI DI ESCLUSIONE O DI ESONERO DEL LAVORATORE DAL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

Art. 6 - OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Art. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

7.1 - Indennità di reperibilità

7.2 - Compenso per le ore di prestazione lavorativa effettivamente rese

7.3 - Il riposo compensativo

Art. 8 - EQUIPAGGIAMENTO, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Art. 9 - USO DELL'AUTOVEICOLO E COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del servizio di pronta reperibilità in conformità alla disciplina contrattuale vigente e della normativa vigente a tutela dei lavoratori.
2. Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente istituito per far fronte ad interventi urgenti e inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, l'assistenza pubblica, la tutela del patrimonio comunale, il rispetto di leggi e regolamenti e il supporto agli organismi istituzionali.
3. Per pronta reperibilità si intende l'obbligo del dipendente di assicurare con tempestività lo svolgimento di una determinata attività o servizio in casi che richiedono interventi urgenti di necessità operative **non programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro o con prestazioni di lavoro straordinarie.**
4. Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.
5. Il Servizio di Reperibilità si intende svolto esclusivamente nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.
6. I responsabili del servizio di reperibilità, qualora non diversamente disposto, si identificano con i dirigenti delle strutture dell'ente, comunque denominate, presso le quali viene attivato il servizio stesso.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE AREE DI PRONTO INTERVENTO

Per il Comune di San Benedetto del Tronto, il servizio di pronta reperibilità riguarda le strutture che gestiscono i seguenti servizi:

SETTORE	SERVIZI/ PERSONALE	TIPOLOGIE D'INTERVENTO	DURATA E ARTICOLAZIONE
AFFARI GENERALI	Personale del Servizio "SERVIZI DI STATO CIVILE"	adempimenti indifferibili relativi a formazione di atti di morte; assistenza nella celebrazione di matrimoni civili	sabato, domenica e giorni festivi per 12 h dalle ore 8.00 alle ore 20.00
POLIZIA MUNICIPALE	Agenti e Ufficiali P.M.	TSO - Accompagnamento minori presso le strutture autorizzate (in caso di accompagnamento di minore femminile deve essere prevista la presenza di personale femminile dell'Ente; in caso di indisponibilità di agenti P.M., verrà messa a disposizione un'assistente sociale). Altri interventi indifferibili ed urgenti a seguito di calamità naturali, che mettano a repentaglio la sicurezza pubblica, l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio comunale	365 giorni all'anno (esclusi gli orari relativi all'ordinaria attività lavorativa)
SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	Personale del Servizio "Sviluppo Organizzativo e Sistemi Informatici"	Blocchi dei sistemi informatici dell'Ente che possono comportare l'interruzione di servizi o l'impossibilità dei dipendenti di effettuare un'attività indifferibile	365 giorni all'anno (sono esclusi gli orari relativi all'ordinaria attività lavorativa)
	Personale del Servizio "Porto e Mercato Ittico"	<ul style="list-style-type: none"> • Pronto intervento sulle colonnine che erogano l'acqua potabile sulla banchina portuale • Collaborazione con la Capitaneria di Porto e la ASUR per eventuali sequestri di prodotto ittico non idoneo alla commercializzazione • Eventuali danneggiamenti o intrusioni nella Sala Asta del Mercato (previa segnalazione con sistema di allarme) 	365 giorni all'anno (sono esclusi gli orari relativi all'ordinaria attività lavorativa)
LAVORI PUBBLICI,	Personale tecnico	Il Servizio di "REPERIBILITA' TECNICA" è	365 giorni all'anno

<p align="center">MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO</p>	<p>ed operativo del Settore, in collaborazione, al bisogno, con altro personale tecnico ed operativo appartenente ad altri Settori dell'Ente, idoneo ed adeguato allo scopo</p>	<p>operativo al solo fine di fronteggiare eventi che possano determinare situazioni di pericolo e/o pregiudicare in qualunque modo la garanzia della pubblica incolumità o provocare danni a patrimonio comunale nei seguenti ambiti di intervento*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strade comunali e marciapiedi • fognature per lo smaltimento di acque meteorologiche • edifici comunali 	<p align="center">(sono esclusi gli orari relativi all'ordinaria attività lavorativa)</p>
<p align="center">POLITICHE SOCIALI, WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO</p> <p align="center">SETTORE SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO</p>	<p>Personale del Servizio "Rapporti con il cittadino" e Personale della Biblioteca Comunale</p>	<p>Accesso ai locali Comunali a seguito di attivazione dei sistemi di allarme del Palazzo Comunale (nelle articolazioni di Municipio, Auditorium Comunale e Biblioteca Comunale) e richiesta di intervento da parte delle Forze dell'Ordine. L'accesso avviene solo in presenza del personale delle Forze dell'Ordine</p>	<p align="center">365 giorni all'anno (ad esclusione delle fasce orarie di apertura ordinaria delle Sedi Comunali)</p>

** rimangono esclusi gli ambiti la cui competenza spetta ad altri Enti e/o società di gestione quali Enel, Telecom, Italgas, CPL Concordia Soc. Coop. (per la pubblica illuminazione, gli impianti semaforici e quelli di sicurezza e antincendio degli edifici comunali), CIIP Spa (per la rete idrica potabile, per le fognature nere e gli impianti di depurazione), Azienda Multiservizi Spa (per problematiche relative agli interventi sulla segnaletica stradale verticale ed orizzontale, per la chiusura di buche sul piano viario, etc...), Picanambiente Spa (per problematiche connesse alla pulizia, alla gestione dei rifiuti ed alla manutenzione dei fossi), Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia Costiera, Polizia, etc...).*

Il servizio di pronta reperibilità deve garantire l'espletamento dei **servizi essenziali** di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie Locali del 19/09/2002.

Art. 3 - COMPITI E DOVERI DEI DIRIGENTI

All'interno del servizio o delle aree di attività individuate ai fini della reperibilità, il dirigente competente, attraverso propri atti gestionali, individua i lavoratori da inserire nel turno di servizio di reperibilità, definendo gli orari del suddetto servizio, le categorie e i profili dei lavoratori interessati nonché il numero degli stessi a tal fine ritenuto necessario.

La reperibilità, in relazione alle esigenze da soddisfare, può concernere anche un solo lavoratore.

Ai medesimi dirigenti, in dettaglio, spetta:

- coordinare e sovrintendere all'organizzazione del servizio di reperibilità;
- predisporre l'elenco dei lavoratori inseriti nel servizio di reperibilità;
- impartire le disposizioni e le istruzioni al personale addetto al servizio;
- programmare ed assegnare i turni di reperibilità, provvedendo anche alle eventuali sostituzioni del personale ove previste e necessarie; la programmazione dei turni dei dipendenti deve essere predisposta con congruo anticipo, secondo una cadenza temporale adeguata alle esigenze organizzative delle varie aree di intervento e con criteri di rotazione al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti;
- predisporre ed attivare, sulla base dei rapporti e delle segnalazioni provenienti dai soggetti legittimati, gli interventi conseguenti, definendo anche il numero dei lavoratori chiamati a parteciparvi, ritenuto sufficiente a fronteggiare l'esigenza;
- designare, eventualmente, ove necessario, in relazione alle caratteristiche del servizio interessato, il dipendente incaricato del ruolo di responsabile/referente del servizio di reperibilità o di capo squadra in presenza di più lavoratori interessati, delineando anche le funzioni allo stesso delegate;
- curare la predisposizione di un apposito disciplinare/manuale operativo esplicativo delle modalità di intervento da attuare nell'ambito delle attività di sua competenza, **entro 30 gg dall'adozione del presente Regolamento**, ove già non esistente;
- predisporre e trasmettere al Servizio Gestione Risorse Umane secondo una cadenza temporale semestrale una relazione sul servizio di reperibilità svolto, per il pagamento dei relativi compensi e per la fruizione dei riposi compensativi (durata dei periodi di reperibilità

effettivamente svolti; durata degli interventi diretti operati a seguito di chiamata; periodi di riposo compensativo, etc..).

Art. 4 -DEFINIZIONE DEI TURNI DI REPERIBILITÀ

Il turno di servizio della reperibilità è definito dal Dirigente competente.

Per l'individuazione del personale da collocare in reperibilità è privilegiato il criterio della partecipazione volontaria (art. 24 c. 3 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018).

Ove ciò non sia effettivamente possibile, la copertura del servizio di reperibilità viene garantita anche attraverso la diretta individuazione dal parte del dirigente competente di lavoratori non volontari tra quelli assegnati al Servizio o all'Area di attività interessata, tenendo conto, comunque, dei casi che impongono o possono legittimare eventuali forme di esclusione dal servizio.

I lavoratori possono essere individuati, ove eventualmente necessario, anche tra i dipendenti non appartenenti direttamente al servizio o all'area di attività interessata dalla reperibilità, purché in possesso della categoria, del profilo professionale, nonché delle competenze specifiche per l'espletamento delle mansioni che potrebbero essere richieste nell'ambito della reperibilità.

In tal caso, deve essere acquisita la previa disponibilità del lavoratore o dei lavoratori eventualmente interessati, che sottoscrivono a tal fine anche una dichiarazione formale di assunzione di responsabilità riguardo agli obblighi gravanti sugli addetti al servizio di reperibilità.

Deve essere inoltre richiesto il preventivo consenso del dirigente del servizio di effettiva appartenenza dei dipendenti di cui trattasi.

In tale caso, le ore di straordinario, effettuate a seguito del concreto svolgimento del servizio di reperibilità, saranno computate a carico del monte ore annuo assegnato in capo al Servizio in reperibilità.

La determinazione dei turni di reperibilità terrà conto non solo del principio della necessaria rotazione tra i dipendenti interessati, ma anche della necessità di garantire una giusta alternanza con riferimento ai giorni festivi e alle festività infrasettimanali civili e religiose.

Sulla base del citato art. 24 comma 3 del vigente CCNL Funzioni Locali, resta sempre fermo il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente, che, ai sensi dell'art. 10 del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di San Benedetto del Tronto, sottoscritto in data 27.02.2020, è elevato ad un massimo di 10 volte al mese.

Il limite di "10 volte in un mese" deve essere correttamente inteso come equivalente a "10 periodi", dovendosi conteggiare ogni "periodo" nell'ambito di una giornata di 24 ore.

In caso di chiamata, l'interessato deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di **trenta minuti (art. 24 c. 2)**, salvo impedimenti dovuti ad interruzioni parziali e/o totali della viabilità ordinaria e/o per causa di forza maggiore.

Il dirigente provvede direttamente alla sostituzione del dipendente che, già inserito nel servizio di reperibilità, per ragioni di malattia o di infortunio o di altro impedimento riconducibile a forza maggiore, debitamente comprovati, abbia dato tempestiva informazione di trovarsi nell'impossibilità di effettuare il servizio.

Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente già collocato in un turno di reperibilità può eventualmente farsi sostituire da altro dipendente dallo stesso indicato, purché preventivamente autorizzato dal dirigente competente.

Ove non sia altrimenti possibile, il dirigente può ricercare i sostituti, in via prioritaria, tra quelli iscritti nel turno successivo, mediante disposizioni di servizio.

Il personale subentrante, se iscritto nel turno immediatamente successivo, ha la facoltà di espletare il servizio anche nel turno previsto, oppure rinunciarvi.

Nel caso di rinuncia, il dirigente individuerà, mediante disposizioni di servizio, i sostituti.

Art. 5 - CASI DI ESCLUSIONE O DI ESONERO DEL LAVORATORE DAL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ

Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:

- i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;
- i disabili beneficiari dei permessi di cui alla Legge n. 104/92 art. 33, comma 6;
- i lavoratori legittimamente assenti dal servizio per la sussistenza di una delle diverse cause di sospensione del rapporto di lavoro previste sia dalla legge che dal contratto collettivo (ad esempio: malattia, congedo di maternità, aspettative, ecc.). Infatti, essendo il rapporto di lavoro sospeso, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione.
- i lavoratori in ferie (salva la disponibilità al rientro da rendersi per urgenti necessità); può essere fatta eccezione all'esonero solo se il lavoratore chiede formalmente di non essere escluso dal servizio di reperibilità durante il periodo di ferie;
- i dipendenti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001, commi 1, 2 e 3 (Testo unico sulla maternità e paternità);

I lavoratori possono richiedere di essere esentati dal turno di reperibilità, anche solo per limitati e predefiniti periodi di tempo, in presenza di cause di forza maggiore o di specifici eventi fortuiti o per particolari ragioni personali o familiari debitamente comprovate. Sulla richiesta di esonero decide il dirigente competente, tenendo conto della particolare situazione organizzativa della struttura, con riferimento particolare al numero dei dipendenti effettivamente disponibili in relazione alle esigenze da soddisfare.

Sono infine esenti dal servizio di reperibilità i lavoratori che hanno compiuto il 60° anno di età, eccezione fatta per giustificati motivi di servizio legati alla mancanza di personale da adibire alla turnazione.

Art. 6 - OBBLIGHI DEL LAVORATORE

Poiché l'introduzione del servizio di pronta reperibilità risponde ad una precisa scelta organizzativa del datore di lavoro pubblico, funzionale alle sue esigenze, ove esso sia stato attivato nel rispetto della disciplina contrattuale, i lavoratori, addetti ad uffici o servizi presso i quali è stato attivato l'istituto, non possono rifiutarsi di essere posti in reperibilità, nei termini previsti dalla disciplina contrattuale, dai regolamenti adottati dall'ente e dalle specifiche disposizioni del dirigente competente.

Per il personale individuato ed inserito nel servizio di reperibilità, questa si configura come una prestazione assolutamente obbligatoria. Sono esclusi dalla reperibilità solo i dipendenti che si trovino in una delle situazioni indicate all'art. 5.

Per ciò che attiene alla particolare posizione del lavoratore, vengono, innanzitutto, in considerazione anche:

- a) l'obbligo di porsi a disposizione dell'ente per tutto il periodo di reperibilità e di rendersi rintracciabile da parte dell'ente attraverso le modalità ed i mezzi tecnici messi a disposizione o comunque concordati con lo stesso;
- b) l'obbligo di mantenere sempre una condotta attiva e di adoperarsi affinché, in caso di chiamata, possa effettivamente rispettare il vincolo temporale dei trenta minuti previsto per raggiungere il posto di lavoro assegnato (art. 24, comma 2, del CCNL del 21.05.2018).

In particolare, il dipendente interessato:

- deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; a tal fine fornisce all'ente il proprio recapito telefonico, in modo da essere sempre rintracciabile, anche nel caso in cui il telefono cellulare di servizio in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili.
- verifica se dal suo ultimo turno vi sono state eventuali situazioni modificate all'interno delle strutture di competenza;

- comunica immediatamente al dirigente competente qualsiasi variazione o impedimento sopraggiunto, imputabili a forza maggiore, concernente lo svolgimento del proprio turno di reperibilità, ai fini della eventuale sostituzione;
- comunica al dirigente competente l'avvenuta sostituzione, ove intervenuta nel corso del turno di reperibilità;
- informa tempestivamente, nel caso di impedimento ad intervenire determinatosi durante il turno di reperibilità, il dirigente competente per i necessari provvedimenti;
- in casi di particolari gravità, in riferimento alle caratteristiche delle rilevanti esigenze operative da soddisfare, richiede l'intervento personale del dirigente competente, o previo assenso dello stesso, l'intervento di altri lavoratori già individuati per il servizio di reperibilità. Questi ultimi, ove disponibili, rientrano nella disciplina della reperibilità dal momento della chiamata in servizio;
- risponde prontamente alle chiamate che riceve;
- alla fine del turno di reperibilità, il dipendente riconsegna il telefono di servizio nonché l'eventuale equipaggiamento in dotazione di cui sia stato fornito in stato di piena efficienza; redige inoltre un apposito verbale dell'intervento, che sarà poi trasmesso al dirigente competente. I contenuti del verbale sono disciplinati dal manuale operativo/disciplinare adottato da ciascun Dirigente competente.

Il dipendente che, pur essendo inserito in un turno di reperibilità, di fatto non risulti effettivamente reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento, o si rifiuti di intervenire o intervenga in modo tardivo, non ha più diritto al compenso maturato per il turno di reperibilità e può essere anche soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le previsioni del codice disciplinare vigente.

Le medesime sanzioni possono trovare applicazione anche nelle ipotesi di rifiuto o tardivo intervento e per tutte le altre ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 7 -TRATTAMENTO ECONOMICO

7.1. Indennità di reperibilità

Qualunque dipendente può essere collocato in reperibilità ma solo al di fuori dell'orario di lavoro (art. 24, comma 5, del CCNL del 21.05.2018) "l'indennità di reperibilità ... non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato").

Il vincolo della reperibilità, pertanto, può sorgere solo relativamente ai periodi temporali non coperti dalla ordinaria attività lavorativa.

Al personale in reperibilità deve essere corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

Tale compenso è diverso, distinto ed autonomo rispetto a quello da corrispondere al medesimo dipendente qualora renda un'effettiva prestazione lavorativa nell'ambito di un periodo di reperibilità.

Il servizio di reperibilità è remunerato con l'indennità di € 11,50 per 12 h al giorno (art. 10 vigeante CCDI); **tale importo viene raddoppiato** quando il periodo di reperibilità ricade in una giornata festiva, anche infrasettimanale, o nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato (art. 24 CCNL 21.05.2018).

L'indennità di reperibilità, nel valore ordinario o raddoppiato, può essere corrisposta anche in misura ridotta in proporzione alla corrispondente riduzione della durata della reperibilità: il valore minimo da corrispondere, tuttavia, non può mai essere inferiore ad 1/3 di € 11,50 (che corrisponde al rapporto di 4 ore su 12 previsto dalla clausola contrattuale - art. 24 c. 5 CCNL), **con la maggiorazione aggiuntiva del 10%**, anche quando la durata della reperibilità sia inferiore a 4 ore.

7.2 Compenso per le ore di prestazione lavorativa effettivamente rese

Nel caso in cui, durante il periodo di reperibilità, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, lo stesso, in base alla vigente normativa contrattuale, ha diritto:

- a) a percepire il compenso per lavoro straordinario (art. 38, del CCNL del 14.9.2000) per le ore effettivamente lavorate, a partire dal ricevimento della chiamata fino ad avvenuta conclusione del servizio (rientro a casa massimo 30 minuti);

- b) oppure, su richiesta dello stesso lavoratore, ad un equivalente riposo compensativo, secondo le regole stabilite nell'art. 38 comma 7 (relativo al lavoro straordinario) e nell'art. 38-bis (relativo alla banca delle ore) del CCNL del 14.9.2000;
- c) ove, in un periodo di reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, allo stesso si applica solo la diversa e più favorevole disciplina relativa al trattamento per attività prestata nel giorno del riposo settimanale (art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come modificato dall'art. 14 del CCNL del 5.10.2001);
- d) non è possibile, invece, che, relativamente alle ore di lavoro effettivamente rese, il lavoratore possa cumulare i compensi per esse previste, anche sotto forma di riposo compensativo, con la specifica indennità di reperibilità; pertanto, le ore di lavoro effettivamente prestate devono essere necessariamente scomputate dal periodo di reperibilità, non potendosi tenere conto di esse né ai fini del pagamento della relativa indennità (nel rispetto del minimo rappresentato da un terzo dell'indennità stessa) né ai fini dell'eventuale riposo compensativo.

7.3 Il riposo compensativo

Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa.

Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto; la fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

La durata del riposo compensativo, inoltre, è corrispondente a quella del periodo di reperibilità (ad esempio, ove questo sia limitato a sole 4 ore, il riposo compensativo avrà tale medesima durata).

Ai fini del computo del riposo compensativo spettante, dalla durata del periodo di reperibilità devono essere scomputate, data la diversità di natura e disciplina, le ore di lavoro effettivamente prestate a seguito di chiamata in servizio.

L'indennità di reperibilità ed il compenso per le attività effettivamente prestate a seguito di chiamata nell'ambito della reperibilità stessa, sono erogate, sulla base di documentazione predisposta dal dirigente competente, con le indicazioni concernenti i lavoratori interessati, i periodi di reperibilità svolti e gli interventi eventualmente effettuati, trasmessa al Servizio Gestione Risorse Umane.

Ai Dirigenti e/o ai titolari di Posizione Organizzativa, se inseriti nei turni di reperibilità, non può essere riconosciuta l'indennità, dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico previsto per tali figure professionali.

Art. 8 - EQUIPAGGIAMENTO, INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Al fine di garantire il servizio nell'ambito e tenuto conto dell'intervento di reperibilità i dipendenti sono dotati di cellulare di servizio, idonei D.P.I., ed ogni altro tipo di attrezzatura necessaria allo svolgimento del servizio di reperibilità, secondo apposite disposizioni che debbono essere previste all'interno del manuale operativo/disciplinare approvato da ciascun Dirigente, in relazione alle proprie aree di intervento.

Il dipendente deve essere formato ed informato sulle modalità di espletamento del servizio, sui limiti, sui DPI necessari e relative questioni connesse al D.L. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Dirigente responsabile cura la tenuta di adeguati corsi di formazione, per lo specifico aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di reperibilità.

Art. 9 - USO DELL'AUTOVEICOLO E COPERTURA ASSICURATIVA

Il dipendente inserito nei turni di reperibilità, in caso di chiamata, utilizza il proprio mezzo per raggiungere la sede del Comune.

Dal momento della chiamata, il dipendente è ufficialmente in servizio di reperibilità.

Non è consentito l'uso dell'auto personale nell'ambito dell'intervento; in relazione al tipo di servizio da rendersi, il dipendente utilizza i mezzi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui, il Dirigente, per motivi di urgenza ed emergenza, autorizza il dipendente reperibile ad usare il mezzo proprio per effettuare l'intervento, esso beneficia della copertura assicurativa.